

Allegato... B
Rep... 1148
Racc... 908

STATUTO

ART. 1) Denominazione

E' costituita in ROMA, ai sensi della legge 15 Aprile 1886 n.3818, una Società di Mutuo Soccorso denominata "HYGEIA MUTUA SANITARIA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO" (in seguito denominata per brevità MUTUA).

Essa acquisisce personalità giuridica ai sensi dell'art. 4 della legge sopracitata, aderisce, accettandone lo Statuto, alla Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria.

ART. 2) Sede e Durata

La Mutua ha sede in Roma, via Nazionale n. 60.

La durata della società è illimitata.


ART. 3) Scopi e Oggetto

La Mutua è una Mutua volontaria integrativa che non ha fini di lucro e che ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e le modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto nel rispetto dei principi della mutualità.

La Mutua ha lo scopo di erogare ai propri Soci e ai loro familiari conviventi assistenze sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalla vigente legislazione in materia sanitaria nei limiti e con le modalità stabilite da apposito Regolamento interno, sia a mezzo di autogestione che a mezzo di convenzioni finalizzate a fornire prestazioni assistenziali.

La Mutua si propone di:

- a) svolgere attività di assistenza sanitaria, parasanitaria sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sa-



Dottoressa Giuseppina

nitare ed assistenziali;

b) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

c) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

d) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

e) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

f) partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i Soci ed i familiari;

g) diffondere e rafforzare i principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i Soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi d'aiuto, assumendo o aderendo, a questo scopo, a tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee a giudizio del Consiglio di Amministrazione;

Le attività previste dalle lettere b) e c) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a), b), c), d), e), f) e g) del presente articolo la Mutua potrà attivare tutte le iniziative che saranno necessarie purché conformi al presente Statuto.

In particolare essa potrà:

a) stabilire rapporti con organismi mutualistici similari sia a livello locale, re-

gionale, nazionale o internazionale;

b) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;

c) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale, purché strettamente strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

La società non può svolgere attività diverse da quelle previste dalla legge 15-4-1886 n. 3818 e successive modificazioni, né può svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 della predetta legge sono svolte dalla Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

I limiti, le norme ed i contributi per l'erogazione delle prestazioni della Mutua saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nello stesso Regolamento saranno indicate le varie tipologie di prestazioni erogate dalla Mutua.

ART. 4) Categorie di Soci

L'adesione alla Mutua è libera e volontaria.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci ordinari;
- Soci onorari;



Settore - Giamaica

- Soci sovventori;
- Soci promotori mutualistici.

ART. 5) Soci ordinari

Sono Soci ordinari della Mutua tutte le persone fisiche, cittadini italiani o di un Paese della UE, o cittadini in possesso di un permesso di soggiorno per un lavoro in un paese della UE, che facciano richiesta di adesione.

In particolare:

- 1) i lavoratori autonomi e gli imprenditori persone fisiche, nonché i loro familiari, associati o non associati, alla Confesercenti, alle sue strutture territoriali, ed agli Enti ad essa collegati;
- 2) i lavoratori dipendenti della Confesercenti e delle associazioni e società collegate;
- 3) i quadri delle imprese associate alla Confesercenti;
- 4) i quadri ed i lavoratori per cui si applicano i contratti collettivi e/o regolamenti di lavoro, avuto particolare riguardo ai settori del commercio, turismo, servizi e del terziario in genere che prevedono forme di assistenza sanitaria;
- 5) i pensionati aderenti alla FIPAC - Confesercenti.

L'adesione può essere su base individuale o su base collettiva, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.⁽¹⁾ L'adesione su base collettiva ha luogo per dare attuazione a quanto previsto nella specifica materia dell'assistenza integrativa dai contratti collettivi, accordi e regolamenti aziendali.

Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti. È ammessa la categoria dei soci sovventori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche, e nel rispetto di quanto

previsto all'articolo 19 del presente Statuto. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento della quota associativa alla Mutua e dei contributi sociali di cui all'Art. 7, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda degli interessati ed annotata sul libro soci.


La domanda di adesione alla Mutua comporta:

- l'accettazione integrale delle norme statutarie e regolamentari comprese le modalità di pagamento dei contributi sociali;
- per i lavoratori ai quali siano applicati accordi o contratti collettivi di lavoro o regolamenti aziendali che prevedono forme di assistenza sanitaria integrativa:
 - * l'autorizzazione al datore di lavoro presso il quale è in essere il rapporto di impiego, ad operare le eventuali trattenute corrispondenti ai contributi dovuti alla Mutua dal lavoratore;
 - * la delega al datore di lavoro a versare tali somme alla Mutua secondo le modalità indicate dal C.d.A.;

Per le persone fisiche che aderiscono su base individuale:

- * dichiarazione sottoscritta con l'impegno a versare secondo le modalità indicate dal C.d.A. le somme corrispondenti alle assistenze integrative prescelte ovvero il rispetto delle modalità alternative di adesione stabilite nel Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che abbia aderito alla Mutua su base collettiva, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla Mutua stabiliti dal contratto o accordo o regolamento aziendale, ha facoltà di proseguire la partecipazione alla Mutua sulla base dei criteri che regolano l'adesione individuale.



Salvatore Giannicola

Il vincolo sociale è sospeso nei casi stabiliti dal presente Statuto.

Durante la sospensione del vincolo Sociale l'interessato non può esercitare i diritti Sociali derivanti dal presente Statuto.

ART. 6) Soci onorari e Soci sovventori

La Mutua può avere anche Soci onorari e Soci sovventori.

Sono Soci onorari:

le persone fisiche e giuridiche (cooperative, associazioni culturali, enti morali e locali) pubbliche e private, che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutua.

Sono Soci sovventori coloro che effettuano conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali.

I Soci onorari e sovventori non devono versare la quota di iscrizione e i contributi associativi, non possono essere eletti a cariche sociali, non hanno diritto di voto in Assemblea, e non hanno diritto alle forme di assistenza mutualista.

L'individuazione dei Soci onorari e sovventori avviene su deliberazione del C.d.A.

ART.7) Soci Promotori Mutualistici

Sono Soci Promotori Mutualistici i Soci che operano per l'allargamento della compagine sociale e la conseguente promozione dell'attività mutualistica della Mutua.

L'individuazione dei Soci Promotori Mutualistici avviene su deliberazione del C.d.A.

La Mutua accetterà i Soci Promotori Mutualistici attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi.

Sono Soci Promotori Mutualistici le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e

private, i lavoratori autonomi, che svolgono l'attività di ricerca e di primo contatto con i potenziali

nuovi soci.

L'ammissione a Socio Promotore Mutualistico, quale persona fisica, è condizionata dall'eventuale versamento di quota associativa e contributi sociali, qualora deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci Promotori hanno diritto alle forme di assistenza sanitaria integrativa erogate dalla Mutua qualora sottoscrivano separata domanda di ammissione a socio ordinario.

Nel caso in cui il socio promotore sia una persona giuridica, questa si potrà avvalere di una o più persone, dandosi ad esse apposito incarico, previo parere vincolante da parte del Consiglio di Amministrazione della Mutua. Gli incaricati da parte del promotore persona giuridica, devono versare la quota associativa e i contributi sociali, qualora deliberati dal Consiglio di Amministrazione, e hanno diritto, qualora lo richiedano, alle forme di assistenza sanitaria integrativa erogate dalla Mutua.


I Soci Promotori Mutualistici si impegnano all'osservanza del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

I Soci Promotori Mutualistici non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali, se non in qualità di soci ordinari.

Lo svolgimento delle attività dei promotori mutualistici e le loro spettanze sono definite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8) Diritti e Doveri e dei Soci

Il Socio in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi sociali ha diritto alle prestazioni assistenziali previste dal Regolamento interno in ragione dei contributi versati ed in base alle possibilità di bilancio.



Salute e Assistenza

Tutti i Soci ordinari, purché siano in regola con i versamenti dei contributi sociali e risultino iscritti nel libro soci da almeno sei mesi, sono elettori e possono essere eletti alle cariche sociali.

I Soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della Mutua ed il Regolamento interno;
- b) osservare le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali.

I Soci ordinari sono tenuti a versare la quota associativa ed i contributi sociali, così come determinati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9) Recesso

Il Socio può recedere dalla Mutua.

Il recesso deve essere comunicato entro i due mesi precedenti la scadenza annuale dell'iscrizione, tramite lettera raccomandata all'indirizzo della Mutua.

In mancanza di recesso, l'iscrizione del Socio si intende rinnovata di anno in anno.

ART. 10) Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento;
- b) morosità del Socio nel pagamento della quota associativa, e dei contributi, rispetto ai termini stabiliti dal Regolamento;
- c) condanna del Socio per gravi reati che comportino il fermo o l'arresto anche facoltativo per disposizioni di legge;
- d) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Mutua ed il suo funzionamento;
- e) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni della

Mutua;

f) alterazione della destinazione o abuso dei fondi sociali, da parte del Socio incaricato della loro custodia ed amministrazione.

La cessazione della qualità di Socio determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti.

ART. 11) Entrate e Patrimonio Sociale

Le entrate della Mutua sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni, oblazioni volontarie, contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività di cui all'art. 3 dello Statuto.

Il patrimonio della Mutua è costituito da beni mobili e immobili, comunque appartenenti alla Mutua, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Dal Fondo Sociale una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa della Mutua allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi dell'ente e l'altra sarà impegnata a cura del Consiglio per il perseguimento degli scopi sociali.

In caso di scioglimento della Mutua l'intero Patrimonio Sociale dovrà essere devoluto disinteressatamente a fini di pubblica utilità.

I lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, saranno tenuti distinti concorrendo a formare apposito patrimonio separato dal patrimonio Sociale e le rendite derivanti da essi erogate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

ART. 12) Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.



Julia Gianmaria

Il Bilancio Consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci entro il mese di Aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce o in caso di particolare necessità entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio deve constare di due parti: del conto spese e rendite e del conto patrimoniale. Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi.

Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente Statuto. Il conto spese e rendite viene redatto secondo il principio della competenza economica.

Il Bilancio Consuntivo viene comunicato con la relazione e i documenti giustificativi, dagli amministratori al Collegio Sindacale almeno 30 giorni prima di quello in cui avviene la discussione in Assemblea. Il Bilancio Consuntivo deve restare depositato in copia, con le relazioni degli amministratori e dei Sindaci, nella Sede Sociale durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e fino a quando non è stato approvato. I Soci possono prenderne visione.

ART. 13) Organi della Mutua

Gli organi della Mutua sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale
- e) il Collegio dei Sindaci.

ART. 14) Assemblea generale ed assemblee separate

L'assemblea generale della S.M.S. è costituita da tutti i soci in regola con il

pagamento dei contributi sociali ed iscritti nel Libro dei soci da almeno tre mesi, e ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

Ogni socio può farsi rappresentare, nell'assemblea, da un altro socio avente diritto di voto e provvisto di delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di 2 soci, fino al raggiungimento, da parte della S.M.S., dei 5.000 soci e più di 3 soci al superamento dei 5.000 soci.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente e dal Vice Presidente od in loro assenza da un socio designato dall'assemblea.

Il Segretario, designato dall'assemblea, ha il compito di redigere il verbale.


L'Assemblea vota per alzata di mano, a meno che adotti un altro sistema di voto e potrà essere convocata direttamente, omettendo la convocazione delle assemblee separate, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà utile od opportuno nell'interesse della S.M.S.

Le assemblee separate provinciali sono costituite dai soci che risiedono nei comuni della provincia.

Nelle assemblee separate ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; nessun socio può rappresentare più di 15 soci.

Le assemblee separate deliberano sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno e che formano oggetto dell'assemblea generale e nominano un solo delegato per intervenire nell'assemblea generale. Può essere nominato delegato soltanto un socio. In seno all'assemblea generale a ciascuno dei delegati nominati dalle assemblee separate spetta un numero di voti pari a quello complessivo spettante ai soci aventi diritto di voto nelle rispettive assemblee separate.

Le assemblee separate sono presiedute dal socio più anziano, salvo il caso in



Luigi Giannina

cui tra i soci intervenuti vi sia un componente il consiglio di amministrazione della società, cui spetterà la presidenza dell'assemblea. L'assemblea separata designa tra i soci intervenuti il segretario cui spetta il compito di redigere il verbale.

ART. 15) Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'Assemblea Generale Ordinaria di:

- a) approvare il Bilancio così come redatto all'art. 11, la relazione del Consiglio e quella dei Sindaci;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci;
- c) determinare il compenso eventualmente dovuto agli Amministratori ed ai Sindaci;
- d) deliberare su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività della Mutua;
- e) deliberare su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare le modifiche dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento della Mutua e la nomina dei liquidatori.

ART. 16) Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea generale della S.M.S. è convocata nella sede della società, od anche al di fuori, allorquando particolari esigenze lo impongano. Le assemblee separate sono convocate nelle sedi provinciali della Confesercenti.

L'Assemblea generale e le assemblee separate sono convocate dal consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata

almeno 30 giorni prima di quello fissato per le assemblee separate o, in mancanza di queste, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, od altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito almeno 8 giorni prima al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o altri mezzi similari, allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio o che risulti dal libro dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare ed indicare il giorno ed il luogo fissato per l'assemblea generale e per quelle parziali, sia in prima che in seconda convocazione, per il caso di diserzione dell'assemblea di prima convocazione.

ART. 17) Quorum deliberativo e costitutivo

L'assemblea generale ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, se i delegati od i soci intervenuti rappresentino almeno la metà (1/2) dei voti che spettano a tutti i soci, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti calcolati come sopra. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. L'assemblea generale straordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti delegati o soci che rappresentino almeno la metà (1/2) dei voti spettanti a tutti i soci, ed in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti delegati o soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) dei voti come sopra calcolati.

Nelle deliberazioni concernenti la modifica dell'oggetto sociale e lo scioglimento della società, occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti delegati o soci che rappresentino almeno i due quinti (2/5) dei voti come sopra calcolati.

Le assemblee separate ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci, che rappresentino almeno la metà (1/2) degli aventi diritto di intervenire ed in seconda convocazione qualunque sia il



Luca Giannina

numero dei soci intervenuti.

Quelle straordinarie deliberano validamente, in prima convocazione, col voto favorevole di oltre la metà (1/2) dei voti spettanti ai soci aventi diritto di intervenire, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) dei voti come sopra calcolati.

ART. 18) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5, 7 o 9 Consiglieri eletti come di seguito previsto dall'Assemblea Generale ordinaria, che ne determina il numero di volta in volta, prima di procedere alle operazioni elettorali.

La maggioranza dei Consiglieri è eletta tra i Soci ordinari, ovvero, tra le persone indicate dai soci ordinari persone giuridiche, che siano in regola con il versamento dei contributi sociali da almeno sei mesi. Almeno 2 o 3 o 4 Consiglieri, a seconda che il Consiglio di Amministrazione sia composto rispettivamente da 5, 7 o 9 membri, sono scelti tra le persone fisiche - anche non Soci ordinari, rappresentative di una o più categorie tra quelle indicate al precedente articolo 5, punti da 1) a 5) - proposte dalla Confesercenti Nazionale.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono dispensati dal prestare cauzioni.

Il Consiglio, nella sua prima riunione, nomina fra i suoi membri, il Presidente, uno o più Vice-Presidenti. Può nominare anche un segretario che potrà essere Socio non rivestente carica di Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora nell'ambito del mandato vengano a mancare una o più Consiglieri, potrà procedere alla cooptazione ex. art. 2386 c.c. nel rispetto delle disposizioni del comma 2 del presente articolo.

ART. 19) Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Mutua ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea Generale Ordinaria.


In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta fra l'altro:

- a) curare l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) predisporre ed approvare i Regolamenti;
- d) stabilire i contributi sociali e la quota associativa;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, ivi compresi quelli di carattere bancario, assicurativo e finanziario, l'accettazione di contribuzioni patrimoniali, donazioni, sovvenzioni nonché assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e gestione sociale;
- f) assumere e licenziare il personale e stabilirne l'organico ed il trattamento economico;
- g) proporre all'Assemblea i compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi;
- h) deliberare l'apertura di sedi periferiche sul territorio nazionale;
- i) deliberare le iscrizioni, i recessi, le sospensioni e le esclusioni dei Soci.

ART. 20) Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente, o almeno un terzo dei Consiglieri o il Collegio dei Sindaci lo ritengano necessario.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere effettuata a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione anche



Illegible handwritten signature

telegraficamente o per posta elettronica o altri mezzi simili allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato, o telefonicamente almeno un giorno prima della riunione.

La convocazione deve essere rimessa anche ai Sindaci effettivi i quali hanno la facoltà di partecipare alle sedute senza diritto di voto.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non sono ammesse deleghe di rappresentanza in riunione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 21) Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Mutua e la firma sociale. Sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in casi di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la presidenza è affidata al Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha la facoltà di compiere, congiuntamente al Direttore Generale, e con le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di accendere conti correnti bancari e di utilizzarli, ove ciò sia necessario per le attività istituzionali della Mutua.

Il Presidente della Mutua:

- 1) convoca, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 18, l'Assemblea e cura la redazione dei relativi verbali facendosi coadiuvare da un Segretario o, quando richiesto dallo Statuto, da un notaio;
- 2) convoca il Consiglio di Amministrazione e cura la redazione dei relativi


verbali facendosi coadiuvare da un Segretario o, quando richiesto dallo Statuto, da un notaio.

ART. 22) Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni.

Il Direttore Generale:

- 1) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- 2) cura la regolare tenuta del libro giornale, del libro dei soci e di ogni altra scrittura contabile;
- 3) cura i rapporti con gli Istituti di Credito;
- 4) cura i rapporti con le Assicurazioni cui è affidata, tramite apposita convenzione, la gestione dell'erogazione dei servizi inerenti all'attività della Mutua;
- 5) cura gli aspetti promozionali e di sviluppo inerenti all'attività della Mutua.



ART. 23) Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvederà a nominare il proprio presidente che dovrà essere scelto fra i Sindaci Effettivi.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione della Mutua, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge, partecipa alle riunioni ed alle discussioni del C.d.A. senza diritto di voto, ed assolve a tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.

Autore del documento

I Sindaci in qualsiasi momento, anche individualmente, possono provvedere ad atti di ispezione e controllo, anche individuale; devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà redigersi verbale da inserire nell'apposito libro.

ART. 24) Controversie

Ogni controversia in materia di recesso, sospensione, esclusione, relativamente all'interpretazione delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento, ed in merito a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea che dovesse insorgere fra i Soci e la Mutua è devoluta ad un Collegio di tre arbitri irrituali.

Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro, questi nomineranno di comune accordo, il terzo arbitro con funzioni di Presidente, in caso di disaccordo la nomina sarà effettuata dal presidente della C.C.I.A. di Roma.

Il Collegio deciderà secondo equità e senza il rispetto di formalità di rito.

Sede dell'arbitrato è Roma, via Nazionale, n° 60.

ART. 25) Scioglimento

Oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, la Mutua si scioglie per deliberazione dell'Assemblea.

Nella delibera che determina lo scioglimento della Mutua, l'Assemblea stabilisce i criteri della liquidazione e nomina i liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento della Mutua, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto in conformità alla legge vigente all'epoca dello scioglimento in tema di mutualità.

ART. 26) Clausola finale


Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamen-

Salvo J. a. m. u. s. s. a.

tari si fa riferimento alle leggi generali e a quelle sulle mutue volontarie.

Postille: 1) adde "interno"

Valter Giannarica



Certifico io sottoscritto, Avv. Lorenzo De Menna, notaio in Roma, del distretto notarile di Roma Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al giorno 25 giugno 2021, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia (formata in esenzione dall'imposta di bollo perché finalizzata all'effettuazione degli atti e delle operazioni di cui agli artt.15 e sgg. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), composta da quarantacinque facciate esclusa la presente e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma de legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge"

Roma li 19 luglio 2018 nel mio studio in Roma, Via Costantino Morin n. 45

File firmato digitalmente dal notaio Lorenzo De Menna